



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 144 del 30 settembre 2010

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art.1 Funzioni e poteri

1. In base al principio di uguaglianza stabilito dall'art.3 della Costituzione e richiamato dall'art.2 dello Statuto del Comune di Collesalveti è istituita la Commissione Comunale per la promozione delle condizioni di pari opportunità .

La Commissione Pari opportunità , dovrà svolgere la propria attività favorendo lo sviluppo della cultura della diversità come risorsa e non come problema.

La Commissione dovrà elaborare azioni positive nei confronti di tutte le forme di diversità cercando di rimuovere gli ostacoli sociali e culturali che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti di qualsiasi cittadino/cittadina .

L'attività della Commissione Comunale per le Pari Opportunità deve essere orientata a promuovere innovazione:

- nelle *politiche di Pari Opportunità di genere*, per dare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio Europeo di Lisbona, all'incremento della partecipazione delle donne alla vita economica, sociale, culturale e civile e alla valorizzazione delle donne nei luoghi di decisione e di rappresentanza.
- nelle politiche di Pari Opportunità in senso ampio, per dare attuazione agli obiettivi individuati nella decisione del Parlamento europeo, tenendo sempre conto dei diversi modi in cui donne e uomini subiscono discriminazioni fondate sull'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e gli orientamenti sessuali.

Gli interventi dalla Commissione per le Pari Opportunità devono essere diretti in modo prioritario a **valorizzare il patrimonio di cultura, di esperienza, di competenze** che sono presenti sul territorio, per dare un contributo significativo allo sviluppo e alla crescita delle opportunità per tutte le persone nella consapevolezza che investire sulle persone è fondamentale per lo sviluppo della competitività del sistema comunale nel suo complesso.

2. Per il perseguimento di tali finalità la Commissione:

- Predispone annualmente un programma di attività da effettuarsi sul territorio privilegiando gli ambiti relativi alla cultura ed al sociale. Tale programma deve essere proposto per l'approvazione al Consiglio Comunale entro il 31/12 dell'anno precedente.
- Elabora una relazione annuale delle attività svolte da presentare, come comunicazione, in sede di Consiglio Comunale.

- Elabora e propone piani di Azioni Positive e interventi finalizzati a rimuovere tutti gli ostacoli per il raggiungimento effettivo delle pari opportunità di tutti gli esseri umani.
 - Promuove incontri con le parti sociali e istituzionali presenti sul territorio.
 - Formula proposte in merito alle misure idonee a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto anche della posizione e dell'impegno delle donne in seno alla famiglia.
 - Organizza incontri tematici sulle problematiche relative alle pari opportunità e per l'approfondimento di temi di attualità ed emergenti.
2. La Commissione Comunale ha potere consultivo, propositivo, conoscitivo riguardo alle problematiche di genere e più in generale sulle varie diversità, nei confronti degli Organi di Governo del Comune ed ha poteri propri di iniziativa nel formulare agli stessi specifiche proposte.

Art.2 Costituzione e durata della Commissione

1. La Commissione Comunale per le Pari Opportunità del Comune di Collesalveti è prevista dallo Statuto all'art.18 che ne detta i principi fondamentali. Essa è costituita complessivamente da undici componenti di cui nove nominati e due di diritto. Sono membri di diritto della Commissione l'Assessore Comunale, con delega alle materie di competenza della Commissione (Sociale, cultura, sport, istruzione) ed il Presidente della Commissione Consiliare Permanente competente per materia. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Comunale e rimane in carica fino a nuova nomina della stessa. Essa ha sede nel Palazzo Comunale.

2. Per la costituzione della Commissione Comunale per le Pari Opportunità l'Amministrazione Comunale emette un bando di evidenza pubblica.

3. Possono presentare la propria candidatura per entrare a far parte della Commissione Comunale per le Pari Opportunità i rappresentanti di partiti politici e organizzazioni sindacali, i rappresentanti di associazioni iscritte all'albo comunale, provinciale o regionale, i cittadini residenti e non nel territorio comunale e i cittadini extracomunitari.

4. Le candidature, che dovranno essere accompagnate da un curriculum, verranno esaminate da un Comitato consultivo nominato dal Sindaco composto da n. 5 componenti. Sono componenti del suddetto Comitato, il Sindaco o l'Assessore Comunale con delega alle materie di competenza della Commissione Pari Opportunità, il Presidente della Commissione Consiliare Permanente competente per le materie di pertinenza della Commissione Pari Opportunità, un componente uscente della precedente Commissione Pari Opportunità, nominato dalla stessa, e due Consiglieri Comunali, uno in rappresentanza dello schieramento di maggioranza ed uno in rappresentanza dello schieramento di minoranza. Partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con funzioni di assistenza e verbalizzazione il Segretario generale del Comune o suo delegato. Ai componenti del sopracitato Comitato Consultivo si applicano le regole di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile. A tal fine verrà acquisita apposita dichiarazione, da parte di tutti i componenti, nella prima riunione del Comitato stesso, prima di procedere all'esame delle candidature.

5. Il Comitato esaminerà i curricula pervenuti in base ai criteri contenuti nel comma successivo del presente Regolamento.

6. Per la costituzione della Commissione Comunale per le Pari Opportunità si terrà conto prioritariamente delle voci elencate di seguito, a cui verranno assegnati i punteggi indicati:

a) ambito lavorativo del candidato:

- l'impiego in ambiti sociali e socio – assistenziali verrà valutato 2 punti
- l'impiego in altri ambiti verrà valutato 1 punto

b) residenza anagrafica del candidato:

- la residenza nel territorio del Comune di Collesalvetti verrà valutata 1 punto
- residenze diverse verranno valutate 0 punti

c) titoli di studio del candidato:

- il possesso della licenza di Scuola Elementare o della licenza di Scuola Media Inferiore verrà valutato 1 punto
- il possesso del diploma di Scuola Media Superiore verrà valutato 2 punti
- il possesso del diploma di Laurea verrà valutato 3 punti

d) specializzazioni sulle Pari Opportunità (tesi di Laurea, corsi universitari, corsi professionali) eventualmente conseguite dal candidato:

- la presenza di specializzazioni verrà valutata 1 punto
- l'assenza di specializzazioni verrà valutata 0 punti

e) incarichi relativi alle Pari Opportunità (Assessorati, deleghe degli enti locali, incarichi di referenti per le Pari Opportunità, incarichi in seno a commissioni specifiche, ecc.) eventualmente ricoperti dal candidato:

- la presenza di incarichi pregressi verrà valutata 1 punto
- l'assenza di incarichi pregressi verrà valutata 0 punti

f) esperienze eventualmente maturate dal candidato nell'ambito delle Pari Opportunità (progetti, ricerche, programmi, partecipazione a gruppi di lavoro, coordinamenti di esperienze, docenze):

- i candidati che abbiano svolto attività di questo tipo riceveranno 1 punto.
- I candidati che non abbiano svolto nessuna attività di questo tipo riceveranno 0 punti.

g) aggiornamenti sulle Pari Opportunità (partecipazione a convegni, seminari, iniziative, ecc.):

- la partecipazione alle attività sopraelencate verrà valutata 1 punto
- la mancata partecipazione alle attività sopraelencate verrà valutata 0 punti.

h) particolare disposizione ad ottenere la nomina per l'interesse alle problematiche delle Pari opportunità (da motivare con una breve relazione). Il punteggio attribuito varierà da 0 a 5 punti, in base ai contenuti della relazione stessa.

Per il riconoscimento dei meriti e l'attribuzione dei relativi punteggi di cui alle voci a), d), e), f) e g), deve essere prodotta la relativa documentazione comprovante, da allegarsi alla domanda al momento della presentazione della stessa.

Ogni volta che nel presente comma si incontra la dicitura "Pari Opportunità", la si deve intendere nel senso espressamente specificato all'Art. 1 del presente Regolamento.

7. Il Comitato consultivo, redige una graduatoria stilata in base ai punteggi ottenuti dai singoli candidati, da proporre al Consiglio Comunale per la nomina dei nove componenti della Commissione Comunale per le Pari Opportunità. Nel redigere tale graduatoria il Comitato dovrà comunque favorire l'inserimento di rappresentanti dei diversi ambiti di cui la Commissione Comunale per le Pari Opportunità si occupa.

8. La Commissione è, quindi, nominata dal Consiglio Comunale e deve comprendere tra i suoi componenti almeno un cittadino extracomunitario se ha presentato domanda.

Qualora il numero delle candidature presentate risulti inferiore rispetto al numero dei componenti previsti da nominare (n.9) la Commissione può essere validamente costituita solo se il numero dei componenti non risulti inferiore a n.5.

9. I componenti decadono per dimissioni volontarie o per assenze ingiustificate dopo tre sedute consecutive; in tal caso la surroga viene disposta dal Consiglio Comunale secondo i medesimi criteri di nomina attingendo alla graduatoria stilata dal Comitato consultivo.

10. Colui che svolge le funzioni di segreteria per la Commissione è nominato dal Dirigente competente in materia.

Art.3 La Presidenza

1. La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle materie oggetto della Commissione per le Pari Opportunità.

2. La Commissione , procede in questa prima riunione al suo insediamento e provvede, a scrutinio segreto, ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente . Si procede con due votazioni separate prima per il Presidente e subito dopo per il Vicepresidente, e vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze.

3. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede coordinandone le attività. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, la presidenza viene tenuta dal componente più giovane di età.

Salvo il caso di dimissioni, il presidente rimane in carica per la stessa durata della Commissione. Il Presidente può designare il Vicepresidente oppure, ove questo sia indisposto o particolari ragioni lo impongano, singoli componenti della Commissione a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni o convegni.

4. Il Presidente con la Commissione tutta :

- a) cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali previsti dalla legge Regionale contro la violenza di genere (L.R.T. 59/2007) e la legge Regionale sulla cittadinanza di genere (L.R.T. 16/2009) ;
- b) cura l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione;
- c) assicura i rapporti con gli organi istituzionali e con enti ed associazioni esterne;
- d) coordina, in caso di urgenza, le decisioni di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali decisioni sono sottoposte alla Commissione nella sua prima successiva seduta.

Art.4 Modalità di funzionamento

1. La Commissione è convocata dal presidente secondo le modalità previste per le convocazioni delle Commissioni Consiliari Permanenti.
2. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese. Possono fare richiesta di convocazione della Commissione almeno 1/3 dei componenti nominati, arrotondato all'unità superiore, in tal caso la seduta della Commissione deve aver luogo entro 7 giorni dalla richiesta.
3. L'ordine del giorno della riunione è definito dal Presidente tenendo conto anche delle proposte formulate dalla Commissione al termine della seduta precedente. Ciascun componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Tale proposta viene accolta qualora su di essa si esprima favorevolmente la maggioranza dei presenti
4. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura della segreteria della Commissione. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano o ne consegnano il testo scritto. Il verbale è distribuito alle componenti nella successiva seduta della Commissione e approvato in quella seguente; esso è firmato dalla segretaria della Commissione e dal Presidente.
5. La Commissione là dove lo ritenga opportuno istituisce gruppi di lavoro, per l'approfondimento di temi ed argomenti predeterminati anche attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi. Ove necessario saranno nominate dal Presidente, sentita la Commissione, i coordinatori responsabili di ogni gruppo di lavoro.
6. Al fine del funzionamento della Commissione l'Amministrazione mette a disposizione un apposito luogo di riunione e un idoneo spazio per l'affissione dei verbali e dei comunicati.
7. Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.

Art.5 Validità delle sedute e delle decisioni

1. La Commissione è validamente costituita in presenza di almeno 2/3 dei componenti arrotondato all'unità superiore. Sono considerate valide le presenze conferite con delega scritta.

2. Le decisioni sono assunte a voto palese, salvo su questioni riguardanti persone o su argomenti per i quali la Commissione decida di procedere con voto segreto.
3. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto previsto dal successivo comma, le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

Art.6 Rapporti con Enti ed Organismi esterni

La Commissione promuove e cura i rapporti con gli organismi competenti della Regione Toscana e della Provincia di Livorno per il raggiungimento dei fini istituzionali e degli obiettivi previsti dalle Leggi Regione Toscana n. 59/2007 e 16/2009 ed individua forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento per iniziative e programmi comuni.

- 1 Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.
- 2 In particolare la Commissione opera in stretto raccordo con il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e con gli Organismi e le Associazioni del territorio, tramite incontri periodici.

Art.7 Spese di funzionamento

- 1 Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su appositi Capitoli del Bilancio Comunale.
- 2 I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal Servizio che fa capo alla Segreteria della Commissione stessa, dopo che il Consiglio Comunale ha approvato il programma della Commissione come previsto dall'art.2 comma 4 del presente Regolamento.
- 3 Per la partecipazione alle sedute ordinarie della Commissione ai componenti effettivi viene erogato un gettone di presenza parificato a quello dei Consiglieri Comunali. Tale gettone di presenza non viene percepito dai membri di diritto.